

N. 8868/18 R.G.



TRIBUNALE DI BERGAMO

Ordinanza a seguito di opposizione

ai sensi dell'art. 170 DPR 115/2002 e art. 15 d.lgs. 150/2011

Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento ai sensi dell'art. 170 DPR 115/2002, art. 15 d.lgs. 150/2011 e art. 702bis c.p.c. promosso da _____ (CF _____), residente a _____, via _____ n. _____ e _____ (CF _____), residente a _____ in _____ n. _____, entrambi rappresentati e difesi dagli Avv.ti Filippo Parisi e Stefania Bianca Mennitti del Foro di Milano ed entrambi elettivamente domiciliati presso il loro studio, sito in Milano, via Carlo Crivelli n. 15/1

- ricorrenti

Contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro *pro tempore* con sede in Roma, via Arenula n. 70, presso l'Avvocatura dello Stato in Brescia, via Santa Caterina n. 6

- resistente

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in data 8 ottobre 2018 i ricorrenti in epigrafe indicati proponevano opposizione ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 170 DPR 115/2002 e 15 d.lgs. 150/2011. Il ricorso in data 5.11.2018 veniva riassegnato alla Prima Sezione Penale, in osservanza del provvedimento del Presidente del Tribunale del 27.3.2018, in quanto relativo a decreti di liquidazione emessi a favore di un ausiliario nominato nell'ambito di un procedimento penale (RGNR n. _____/17).

I ricorrenti in via segnata chiedevano:

a) quanto a _____, previo accertamento del diritto di credito vantato da quest'ultimo, condannare il resistente a corrispondere la somma di **euro 4.631,12 euro**, oltre interessi moratori dal dovuto al saldo, con ogni eventuale ulteriore provvedimento di giustizia. In via segnata, il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento del raddoppio della somma richiesta ai sensi dell'art. 52 DPR 115/2002 e la mancata liquidazione delle spese vive di viaggio sostenute con riferimento ai seguenti decreti di liquidazione:

- decreto del 31.5.2018 inerente all'attività svolta tra l'1.3.2018 e il 30.4.2018 (doc. 3), ove è stata liquidata la somma di euro 2.355,04 euro a fronte di una richiesta di 5.619,56 euro (così calcolata: 240 vacanze, raddoppiate e ulteriormente aumentate per l'urgenza in misura pari al 20%, oltre

- 1.302,00 euro di indennità chilometrica, per il tragitto percorso pari a 70km andata/ritorno, come da dichiarazione allegata ove si indica il percorso più breve percorribile tra e);
- decreto del 22.7.2018 inerente all'attività svolta tra l'1.5.2018 e il 31.5.2018 (doc. 4), ove è stata liquidata una somma pari a 1.914,96 euro a fronte di una richiesta di 2.728,66 euro (così calcolata: n. 124 vacanze raddoppiate per la complessità dell'incarico, oltre a 694,40 euro di spese a titolo di indennità chilometrica);
 - decreto del 22.7.2018 inerente all'attività svolta dall'1.6.2018 al 21.6.2018 ove è stata liquidata al ricorrente la somma di euro 1.299,76 euro a fronte di una richiesta di 1.852,66 euro (così calcolata: n. 84 vacanze, raddoppiate per la complessità dell'incarico, oltre 470,40 euro a titolo di indennità chilometrica)
- b) quanto a , previo accertamento del diritto di credito vantato da quest'ultimo, condannare il resistente a corrispondere la somma di **euro 4.550,68**, oltre interessi moratori dal dovuto al saldo, con ogni ulteriore provvedimento di giustizia. Sul punto il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento del raddoppio della somma richiesta ai sensi dell'art. 52 DPR 115/2002 e la mancata liquidazione delle spese vive di viaggio sostenute con riferimento ai seguenti decreti di liquidazione:
- decreto del 31.5.2018 (doc. 9) inerente all'attività svolta dall'1.3.2018 al 30.4.2018 ove è stata liquidata al ricorrente la somma di euro 2.315,92 euro a fronte di una richiesta di 5.526,14 euro (così calcolata: n. 236 vacanze, raddoppiate e ulteriormente aumentate nella misura del 20%, oltre 1.280,30 euro per spese di trasporto);
 - decreto del 22.7.2018 (doc. 10) inerente all'attività svolta dall'1.5.2018 al 31.5.2018 ove è stata liquidata una somma pari ad euro 1.853,50 euro, in luogo dei richiesti 2.641,06 euro (così calcolati: n.120 vacanze, raddoppiate per la complessità dell'incarico, oltre 672 euro a titolo di indennità chilometrica);
 - decreto del 22.7.2018 (doc. 11), inerente all'attività svolta dall'1.6.2018 al 21.6.2018 ove è stata liquidata una somma pari ad euro 1299,76 euro in luogo dei richiesti 1.852,66 euro (così calcolati: n. 84 vacanze raddoppiate per la complessità dell'incarico, oltre a 470,40 euro per le spese di indennità chilometrica).

Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali da liquidarsi secondo le tabelle di cui al DM 55/2014, oltre il 15% per spese generali, IVA e Cpa, da distrarsi in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari.

A seguito del decreto di fissazione udienza ai sensi dell'art. 702 bis c.p.p., il **Ministero della Giustizia**, in persona dell'Avvocatura della Stato, si costituiva in data 4.4.2018 depositando una memoria nella quale chiedeva il rigetto del ricorso e evidenziava l'infondatezza della domanda attorea in ragione della corretta applicazione da parte del Pubblico Ministero dei criteri di cui al DPR 115/2002, nonché la discrezionalità dello stesso nel riconoscere gli aumenti previsti dall'art. 51 e 52 DPR 115/2002.

Il Giudice, all'udienza di comparizione parti dell'8.4.2019, dato atto della costituzione e della mancata comparizione della parte resistente e ritenuta la natura documentale della causa, invitava le parti alla discussione riservando la decisione. Il successivo 6.5.2019 veniva sollecitato il contraddittorio tra le parti in ordine alla notifica dei decreti impugnati, invitando le parti al deposito di memorie, al fine di verificare

la tempestività e, quindi, l'ammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 170 DPR 115/2002, sulla base di quanto affermato dalla Corte Costituzionale con la Sentenza n. 106 del 12 maggio 2016.

I ricorrenti depositavano in data 23.5.2019 una memoria ove evidenziavano, da un lato, la mancata contestazione sul punto da parte del resistente e, dall'altro, che i predetti decreti non erano mai stati notificati ai ricorrenti né portati informalmente alla conoscenza degli stessi. Nello specifico, i signori specificavano di esserne venuti in possesso e, dunque, a effettiva conoscenza solo il 4.10.2018 quando si erano recati presso l'Ufficio Liquidazione Spese di Giustizia.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto.

In via preliminare si osserva che, valutato anche quanto allegato dalla Difesa nella memoria integrativa richiamata e la mancata contestazione sul punto da parte del resistente, il ricorso è stato tempestivamente presentato. Deve ritenersi pacifico, infatti, in quanto non contestato, che i decreti impugnati non sono mai stati formalmente comunicati ai ricorrenti e che questi ultimi non ne hanno altrimenti avuto conoscenza prima di ottobre 2018. Il ricorso è stato quindi presentato nel rispetto del termine di decadenza di trenta giorni di cui all'art. 702quater c.p.c. applicabile al caso in esame alla luce di quanto statuito dalla Corte Costituzionale n. 106 del 12 maggio 2016.

Tanto premesso si osserva che il presente ricorso ha ad oggetto le asserite pretese creditorie vantate dai due ricorrenti per l'attività di interpreti e traduttori di lingua albanese svolta nell'interesse della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo nel procedimento penale n. /2017 RGNR. Ai sensi dell'art. 49 DPR 115/2002, infatti, agli ausiliari del magistrato spettano gli onorari e le indennità di viaggio sostenute per l'espletamento dell'incarico, il cui ammontare viene demandato a fonti di rango secondario e, in via segnata, a quanto statuito con decreto ministeriale.

Ora, con riferimento al caso in esame, viene in rilievo il D.M. del 30 maggio 2002 ove è previsto che l'attività dell'interprete viene retribuita in base alla durata della prestazione svolta, calcolata in vacanze. In via segnata, all'interprete sono dovuti 14,68 euro per la prima vacanza, pari a due ore di lavoro, ed euro 8,15 per le successive vacanze. La somma così liquidata può poi essere aumentata. In via segnata, ai sensi dell'art. 51 DPR 115/2002 è possibile, con decreto motivato, operare un aumento fino al 20% in ragione dell'urgenza dell'incarico richiesto e svolto, nonché un aumento sino al doppio a fronte di *"prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà"*, ai sensi dell'art. 52 DPR 115/2002.

I ricorrenti lamentano in questa sede il mancato riconoscimento del raddoppio delle vacanze richieste, nonché la mancata liquidazione delle spese di viaggio sostenute per recarsi, col mezzo proprio, sul luogo di espletamento dell'incarico; somme peraltro riconosciute dallo stesso Pubblico Ministero nel primo decreto di liquidazione.

Quanto a , si rileva che è circostanza pacifica, in quanto documentale e non contestata dalle parti, che a quest'ultimo è stato conferito l'incarico descritto in data 8.1.2018 che è stato poi svolto in un periodo complessivamente compreso tra il 9.1.2018 e il 21.6.2018 suddiviso in quattro periodi cui corrispondono i diversi decreti di impugnazioni oggetto del presente ricorso (doc. 1 delle produzioni del ricorrente).

Per l'attività svolta nel periodo compreso tra il 9.1.2018 e il 28.2.2018, presentava una prima istanza di liquidazione, chiedendo la somma di 4.779,78 euro, pari a n. 204 vacanze raddoppiate ai sensi dell'art. 52 e art. 5 l. 319/80, ulteriormente aumentate in misura pari al 20% per l'urgenza, oltre a 1.106,70 euro a titolo di indennità chilometrica per il tragitto percorso tra (luogo di residenza) e (luogo di espletamento dell'incarico). era infatti stato autorizzato all'utilizzo del mezzo proprio. La somma richiesta veniva interamente riconosciuta e liquidata dal Pubblico Ministero con un primo decreto di liquidazione, non oggetto del presente ricorso (doc. 2).

A tale prima istanza, seguivano ulteriori attività e conseguenti decreti di liquidazioni impugnati in questa sede.

Dai documenti prodotti dal ricorrente, risulta che tanto nel decreto di liquidazione del 31.5.2018, quanto nei successivi due decreti del 22.7.2018, inerenti rispettivamente all'attività di interprete e traduttore svolta da dall'1.3.2018 al 30.4.2018, dall'1.5.2018 al 31.5.2018 e, infine, dall'1.6.2018 al 21.6.2018, il Pubblico Ministero, nonostante esplicita richiesta in tal senso e senza motivare sul punto, non concedeva il raddoppio richiesto ai sensi dell'art. 52 DPR 115/2002 e non provvedeva a liquidare le spese a titolo di indennità di viaggio sostenute, somme invece liquidate con la prima richiesta di liquidazione.

Ora, alla luce di quanto emerge dalla documentazione prodotta dal ricorrente e in difetto di alcuna motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle somme richieste nei decreti emessi dal Pubblico Ministero, si ritiene che l'istanza dei ricorrenti sia fondata. In merito si osserva in primo luogo che a tutte le istanze di liquidazione presentate da era allegata un'attestazione da parte della Guardia di Finanza – Nucleo di Polizia Economico-finanziaria di ove si dava atto del fatto che l'interprete si era reso disponibile 24 ore su 24 compresi i festivi, effettuando in qualsiasi ora l'ascolto e la traduzione immediata delle conversazioni oggetto di captazione, garantendo la propria presenza nei momenti più importanti e complessi dell'indagine in supporto degli urgenti servizi esterni svolti (doc. 3-4-5).

Alla luce della eccezionale attività svolta e garantita dall'opponente, che implicava una reperibilità costante, comprensiva dei giorni festivi e degli orari notturni, estesa per un ampio periodo di tempo, si ritiene che l'operazione prestata sia di particolare complessità e quindi sussistano le ragioni per procedere al raddoppio della vacanze liquidate dal Pubblico Ministero. A sostegno di quanto esposto si sottolinea, da un lato, quanto evidenziato dalla Guardia di Finanza in ordine all'attività in concreto svolta dall'opponente, nonché il fatto che non consta agli atti né dalla motivazione del provvedimento che la qualità del servizio abbia dato luogo a osservazioni o lamentele e, dall'altro, che appare ingiustificato il mancato raddoppio delle vacanze richiesto che era stato invece riconosciuto nel primo decreto di liquidazione con riferimento alla prestazione di un'attività del tutto identica e per un periodo analogo in assenza di alcuna motivazione in tal senso (doc. 3).

Quanto alle **spese di viaggio**, invece, occorre in primo luogo ricordare che ai sensi dell'art. 55 comma 2 DPR 115/2002 all'ausiliario spetta la liquidazione delle spese di viaggio sostenute, anche in mancanza di specifica documentazione. Ora, dai documenti prodotti risulta in primo luogo che era stato autorizzato ad avvalersi del mezzo proprio per recarsi dal luogo di residenza () a quello di svolgimento dell'incarico (). L'opponente ha poi allegato alle singole richieste di liquidazione, dichiarazione dell'Automobile Club d'Italia in cui si dà atto che il percorso più breve tra i due luoghi era

pari a 35km. Sulla base di questa distanza e dei tragitti percorsi, calcolati i giorni di svolgimento dell'incarico e un'indennità pari a 0,32 euro al km, inferiore ai limiti di cui all'art. 55 comma 2 DPR 115/2002, è stato determinato di volta in volta il dovuto¹.

Si ritiene quindi che, richiamati i parametri di legge, all'opponente spetti altresì la liquidazione delle predette spese di viaggio, peraltro non oggetto di contestazione da parte del convenuto e non liquidate nel decreto del 31.5.2018, con riferimento all'attività svolta tra l'1.3.2018 e il 30.4.2018.

Alla luce di quanto esposto, con specifico riferimento ai singoli decreti di liquidazione, risulta titolare di un diritto di credito pari alle seguenti somme:

- quanto al decreto del 31.5.2018 inerente all'attività svolta tra l'1.3.2018 e il 30.4.2018 (doc. 3), in luogo della somma liquidata pari a euro 2.355,04, si liquida all'opponente la somma di 5.619,56 euro, tenuto conto del raddoppio delle vacanze richieste e delle spese di viaggio sostenute e non liquidate (pari a 1302,00 euro), residuando quindi ad oggi un credito pari a 3.264,52 euro;
- quanto al decreto del 22.7.2018 inerente all'attività svolta tra l'1.5.2018 e il 31.5.2018 (doc. 4), in luogo della somma liquidata pari a 1.914,96, si liquida all'opponente la somma di 2.728,66 euro, tenuto conto del raddoppio richiesto, con conseguente accertamento di un credito residuo pari a 813,70 euro;
- quanto al decreto del 22.7.2018 inerente all'attività svolta dall'1.6.2018 al 21.6.2018, in luogo della somma liquidata pari ad euro 1.299,76, si liquida all'opponente la somma di euro 1.852,66, tenuto conto del raddoppio delle vacanze richieste, con conseguente accertamento di un credito residuo pari a 552,90 euro.

Ne consegue che è titolare di un credito residuo complessivamente pari a **4.631,12 euro**.

Considerazioni del tutto analoghe valgono con riferimento a quanto richiesto dal secondo ricorrente,

Quest'ultimo risulta, infatti, aver svolto nell'ambito del medesimo procedimento penale la stessa attività di . In via segnata, dalla documentazione prodotta, risulta che è stato nominato interprete e traduttore di lingua albanese a partire dall'1.12.2017 e ha svolto il proprio incarico in un periodo complessivamente ricompreso tra tale data e il 21.6.2018, suddiviso in quattro periodi cui corrispondono i decreti di impugnazioni oggetto del presente ricorso.

Anche rispetto alla posizione di , risulta che a quest'ultimo, con riferimento all'attività svolta tra l'1.12.2017 e il 28.2.2018, veniva liquidata la somma richiesta pari a 8.048,49 euro lordi, così calcolata: n. 344 vacanze raddoppiate ai sensi dell'art. 52 DPR 115/2002, ulteriormente aumentate in misura pari al 20%, oltre 1.866,20 euro a titolo di indennità di viaggio (0,31 euro per km percorso).

Nei successivi decreti di liquidazione del 31.5.2018 e del 22.7.2018 (doc. 9-10-11), aventi ad oggetto l'attività prestata rispettivamente dall'1.3.2018 al 30.4.2018, dall'1.5.2018 al 31.5.2018 e dall'1.6.2018 al 21.6.2018, il Pubblico Ministero non riconosceva il raddoppio delle vacanze richieste e, quanto al

¹ In via segnata ha chiesto la somma pari a 1.302 euro per l'attività espletata dall'1.3.2018 al 30.4.2018; la somma di 694,40 euro per l'attività svolta tra l'1.5.2018 e il 31.5.2018; la somma di euro 470,40 euro per l'attività espletata tra l'1.6.2018 e il 21.6.2018. Dai decreti di liquidazione in atti risulta che l'indennità di viaggio non è stata liquidata con riferimento all'attività svolta tra l'1.3.2018 e il 30.4.2018 e che, quindi, vanta un credito pari a 1302,00 euro.

decreto del 31.5.2018, non provvedeva a liquidare le spese di viaggio, pari a 1.280,30 euro, riconoscendo invece l'aumento del 20% peraltro non richiesto nell'ambito delle istanze di liquidazione di cui ai doc. 10 e 11.

Anche in questo caso si ritiene ingiustificato il mancato raddoppio delle vacanze, riconosciuto peraltro nell'ambito del primo decreto di liquidazione, in ragione della speciale complessità dell'attività richiesta che imponeva una disponibilità costante dell'ausiliario, comprensiva dei giorni festivi e di orari notturni, come dimostrato dai documenti prodotti dal ricorrente. Il Pubblico Ministero non ha infatti in alcun modo motivato la diversa somma liquidata rispetto a quanto richiesto, tenuto conto di quanto invece riconosciuto con il primo decreto di liquidazione. Si aggiunge che, come già evidenziato per la posizione dell'altro opponente, anche in questo caso le istanze di liquidazione risultano corredate da certificazione della Guardia di Finanza in ordine all'attività in concreto svolta e alla disponibilità dell'ausiliario anche in supporto a interventi esterni, garantendo la propria continua presenza e la pronta attività di ascolto e traduzione delle conversazioni captate 24 ore su 24.

Ingiustificata si ritiene altresì l'omessa liquidazione delle **spese di viaggio** di cui al decreto del 31.5.2018 (doc. 9). Come osservato, infatti, oltre a trattarsi di un credito non oggetto di contestazione da parte del convenuto, la somma richiesta appare spettante, ritenuto congruo il calcolo operato e ricordato che, quanto alle spese di viaggio, ai sensi dell'art. 55 comma 2 DPR 115/2002 non è richiesta una specifica documentazione.

Con riferimento ai singoli decreti di liquidazione, si ritiene che sia titolare di un diritto si
credito pari alle seguenti somme:

- quanto al decreto del 31.5.2018 (doc. 9) inerente all'attività svolta dall'1.3.2018 al 30.4.2018 in luogo della somma liquidata pari a 2.315,92 euro, si riconosce all'opponente una somma di 5.526,14 euro, tenuto conto del raddoppio delle vacanze e delle spese di viaggio sostenute (pari a 1.280,30 euro), con conseguente sussistenza di un credito residuo pari a **3.210,22 euro**;
- quanto al decreto del 22.7.2018 (doc. 10) inerente all'attività svolta dall'1.5.2018 al 31.5.2018 in luogo della somma liquidata pari a 1.853,50 euro, si riconosce all'opponente la somma di 2.641,06 euro, tenuto conto del raddoppio delle vacanze richieste, con conseguente sussistenza di un credito residuo pari a **787,56 euro**;
- quanto al decreto del 22.7.2018 (doc. 11), inerente all'attività svolta dall'1.6.2018 al 21.6.2018 in luogo della somma liquidata pari ad euro 1299,76, si riconosce all'opponente la somma di 1.852,66 euro, tenuto conto del raddoppio delle vacanze richieste, con conseguente sussistenza di un credito residuo pari a **552,90 euro**.

Ne consegue che è titolare di un credito residuo complessivamente pari a **4.550,68 euro**.

All'accoglimento del ricorso segue la condanna del resistente alla rifusione delle spese di lite che, richiamato il DM 55/2014, in ragione della non particolare complessità delle questioni trattate si ritengono liquidabili in misura pari ai minimi ivi previsti.

P. Q. M.

Il Giudice del Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica, accogliendo l'opposizione ex art. 170 DPR 115/2002 – 702bis c.p.c. con riferimento ai decreti ex art. 168 TUSG pronunciati dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bergamo nel procedimento n. /17

- accerta e dichiara la sussistenza di un diritto di credito in capo a , pari ad euro **4.631,12 euro**, oltre interessi moratori dal dovuto al saldo, al tasso legale, come da domanda e, per l'effetto, condanna il resistente al pagamento della predetta somma;
- accerta e dichiara la sussistenza di un diritto di credito in capo a pari ad euro **4.550,68** oltre interessi moratori dal dovuto al saldo al tasso legale come da domanda e, per l'effetto, condanna il resistente al pagamento della predetta somma
- condanna il resistente alla rifusione delle spese di lite che, in applicazione del DM 55/2014 e tenuto conto del valore della causa (pari a 9.181,80 euro) 1.621,00 euro oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.

Manda la Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti costituite.

Bergamo, 8.7.2019

CANCELLIERE
Teresa Di Lando

Il Giudice
B. Reali



Depositato in Cancelleria

il 8.7.2019

CANCELLIERE
Teresa Di Lando